

MORSELLI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* – Premesso che:

nei giorni scorsi sulle edizioni bolognesi di «La Repubblica» e «Il Resto del Carlino» sono apparsi elenchi contenenti il reddito imponibile Irpef dichiarato nel 2004 da tutti i cittadini bolognesi appartenenti a varie categorie professionali (commercialisti, medici, eccetera);

tali elenchi risultano ricavati da quelli messi a disposizione, direttamente o attraverso il Comune, dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973;

tuttavia, il Parlamento con la legge n. 413/91, ha modificato l'art. 69, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, eliminando la previsione per la quale gli elenchi ivi previsti (dei contribuenti e degli esercenti arti e professioni) dovevano indicare, oltre ai nominativi degli interessati, anche l'indicazione dei redditi percepiti, finalizzando così la pubblicazione a consentire solo l'individuazione di coloro che non presentano alcuna dichiarazione, e non la conoscenza al pubblico dei redditi dichiarati;

la pubblicazione dei dati reddituali è oggi consentita a livello legislativo solo in casi particolari (ad es. in quelli previsti dall'art. 69 commi

1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973) e non per la generalità dei contribuenti e/o dei professionisti;

ai sensi di legge gli uffici tributari sono tenuti al segreto d'ufficio, e i procedimenti tributari sono sottratti all'applicazione della legge sull'accesso ai documenti amministrativi (art. 24, legge 241/90);

inoltre, la vigente legislazione sulla *privacy* consente ai soggetti pubblici di diffondere dati personali solo quando ciò sia espressamente previsto da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, decreto legislativo n. 196/2003 – codice della protezione dei dati personali);

non risulta esistente alcun regolamento del Ministero delle finanze e/o dell'Agenzia delle entrate che oggi consenta la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti o dei professionisti comprensivi dell'imponibile Irpef dell'anno 2004 e/o successivi, in quanto precedenti provvedimenti emessi dal Ministero delle finanze (decreto ministeriale 5 maggio 1994, e 7 maggio 1999), si riferiscono unicamente a precedenti annate tributarie, non oltre il 1997, e per di più risultano essere atti del tutto privi di natura regolamentare (tanto che gli stessi non recano la denominazione regolamento, non sono stati sottoposti al parere del Consiglio di Stato ed al visto della Corte dei conti ed infine, nel caso del decreto ministeriale 7 maggio 1999, non vi è stata neppure pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*) mentre da parte dell'Agenzia delle entrate non risulta emesso, né tantomeno pubblicato, alcun regolamento in merito;

d'altra parte, vista la volontà espressa dal Parlamento con la legge n. 413/1991, non si vede come possa essere legittimamente disposta in via amministrativa quella generalizzata diffusione di dati reddituali che la legge ha inteso escludere;

per di più lo Statuto del contribuente (legge 212/2000, art. 8, comma 7) esige che nei casi in cui la legge consente la pubblicazione dei dati reddituali, essa sia sempre accompagnata dall'indicazione del reddito al netto delle imposte, mentre gli elenchi pubblicati dalla stampa indicano il solo imponibile;

in definitiva, appare evidente che è in corso, da parte dell'Agenzia delle entrate, un comportamento gravemente lesivo della riservatezza dei contribuenti, in palese violazione della vigente legislazione;

tale comportamento non solo lede la riservatezza di tutti i contribuenti, ma mette in pericolo, in particolare, la sicurezza dei contribuenti più onesti e che maggiormente contribuiscono all'erario, nel momento in cui gli organi di stampa pongono in particolare evidenza la loro posizione, additandoli così all'attenzione di criminali e malintenzionati, e disincentivandoli in tal modo dalla corretta dichiarazione, in futuro, dei redditi percepiti,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione dei Ministri in indirizzo in merito a quanto esposto;

se non ritengano di adottare urgenti misure affinché l'Agenzia delle entrate cessi immediatamente la diffusione generalizzata dei dati re-

lativi all'imponibile IRPEF dei contribuenti, evitandola per gli anni successivi,;

quali interventi si intendano predisporre sul territorio bolognese per tutelare i cittadini onesti che vedono compromessa la loro sicurezza, proprio a seguito di comportamenti riconducibili alla pubblica amministrazione.

(4-01541)